

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 69 DEL 11-06-2014

Oggetto: Ricorso promosso dalla Società Realizzazione e Montaggi s.r.l. (R.E.M. s.r.l.) dinanzi al T.A.R. del Lazio c/. Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori e servizi e Forniture (AVCP) e Consorzio di Bonifica 9 Catania – conferimento incarico.

L'anno duemilaquattordici il giorno *undici* del mese di *Aprile* presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con D.A. n. 1/2012, assistito dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il ricorso notificato in data 04/03/2014 ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 1452/14, con il quale la Società Realizzazione e Montaggi s.r.l. (R.E.M. s.r.l.) ha promosso ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio nei confronti della Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori e servizi e Forniture (AVCP) e del Consorzio di Bonifica 9 Catania, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari avverso la decisione del Consiglio dell'AVCP N.63-S/2014 depositata il 29/01/2014 con la quale alla società è stata irrogata una sanzione pecuniaria di €. 1.500,00 nonché la sanzione interdittiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un mese;

CONSIDERATO che con delibera n. 1 del 21.06.2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia è stato istituito l'Ufficio Legale Interconsortile con sede presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

CONSIDERATO che con delibera n. 2 del 12.07.2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile è stato conferito all'Avv. Maurizio Nula;

VISTA la delibera n.29 del 30.04.2013 adottata dal Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone relativa alla posizione dell'anzidetto dirigente, notificata all'intestato Ente l'8/05/2013 ed assunta al protocollo consortile al n.4029/13;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse, nominando congiuntamente e disgiuntamente il Dirigente dell'Ufficio Legale, Avv. Maurizio Nula, e l'Avv. Francesco Consoli Xibilia del Foro di Catania;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 dl 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.302 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di resistere nel giudizio promosso dalla Società Realizzazione e Montaggi s.r.l. (R.E.M. s.r.l.) dinanzi al T.A.R. del Lazio nei confronti della Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori e servizi e Forniture (AVCP) e del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con ricorso notificato in data 04/03/2014 ed assunto al prot. n.1452/2014;

- di autorizzare, per le suesposte motivazioni, il Dirigente dell'Ufficio Legale, Avv. Maurizio Nula, e l'Avv. Francesco Consoli Xibilia congiuntamente e disgiuntamente al fine di rappresentare e difendere l'intestato Ente, eleggendo, ai fini del presente giudizio, domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Consoli Xibilia sito in Catania, Viale XX Settembre,45/b.

- di approvare l'allegata convenzione di incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 3.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


f.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 15-4-2014 al
Catania, lì

E' copia conforme all'originale.



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____

, nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in

Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI


Da una parte: il Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'Avv. Francesco Consoli Xibilia, nato a Catania il
3//12/1944 , con studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45/b,
cod.fisc. CNS FNC 44T03 C351B, iscritto all'Ordine degli Avvocati
della Provincia di Catania

PREMESSO

- che, con delibera consortile n°___del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Francesco Consoli
Xibilia , sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere
l'Ente nel ricorso promosso dalla Società Realizzazione e Montaggi
s.r.l. (R.E.M. S.r.l.) c/. Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori e Servizi e Forniture (AVCP) e Consorzio di Bonifica 9 Catania
innanzi al T. A.R. del Lazio;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle



normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Francesco Consoli Xibilia, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.



Art. 2


Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.







Art. 4


Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all'art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a





quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Francesco Consoli Xibilia dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Francesco Consoli Xibilia

Dott. Giuseppe Dimino

